

Associazione “AGI MeridiLine International Association”

Via di Querceto, 24 – Sesto Fiorentino (FI) Italia

STATUTO ASSOCIATIVO

Titolo I

Art. 1 E' costituita in Sesto Fiorentino (FI) l'Associazione culturale denominata “AGI MeridiLine International Association ”, con sede in via di Querceto, 24- Sesto Fiorentino – Italia.

Art. 2 L'Associazione non ha fini di lucro.

Art. 3 L'Associazione è apolitica, rispetta le convinzioni religiose, filosofiche culturali di ognuno, ha obiettivi didattico culturali e si propone i seguenti scopi: promuovere ed organizzare, con ogni mezzo consentito e nelle forme garantite dall'ordinamento giuridico, attività culturali, didattiche, ricreative destinate all'informazione e alla diffusione del metodo “AGI MeridiLine Therapy System” che include M-Test, Cryogenic, MeridiLine, taping etc.. , attraverso l'organizzazione di seminari, corsi d'aggiornamento e di formazione residenziali e a distanza, convegni, conferenze, viaggi, ricerche scientifiche, pubblicazioni, produzione video, CD, DVD, studio e sperimentazione di materiali e prodotti necessari all'applicazione del metodo e quanto possa essere utile a tale scopo; il metodo AGI MeridiLine Therapy System si prefigge di migliorare la qualità della vita e la forma psico- fisica dell'essere umano, attraverso procedimenti diagnostici e trattamenti basati sulla medicina orientale e rivoluzionari trattamenti di bellezza e miglioramento della simmetria del corpo e la creazione di ambienti, suoni e strumenti che ripristinano l'equilibrio naturale dell'essere umano.

L'Associazione potrà stabilire rapporti con altre organizzazioni italiane ed estere con fini simili, facilitare e promuovere incontri e scambi interdisciplinari, costituire pertanto branche e sedi affiliate in tutto il mondo. L' Associazione potrà svolgere ogni altra attività che favorisca lo sviluppo degli scopi suddetti.

Art. 4 La durata dell'Associazione è illimitata.

Titolo II SOCI

Art. 5 L'Associazione è composta da soci che si distinguono in:

- a) soci fondatori
- b) soci aderenti
- c) soci onorari

I **soci fondatori** sono coloro che intervengono alla costituzione dell'Associazione, nonché coloro che concorrendo direttamente alla realizzazione degli scopi sociali con la loro attività personale vengono ammessi con tale qualifica successivamente con delibera insindacabile del Consiglio Direttivo.

I **soci aderenti**, sono coloro che intendono seguire la vita dell'Associazione, promuovere e usufruire delle sue attività., ossia tutti coloro che, condividendo le finalità dell'associazione, facciano richiesta di ammissione all'organo amministrativo con indicazione del domicilio cui debbono essere inviate le comunicazioni, e dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione delle presenti norme e degli obblighi da queste derivanti, in particolare per quanto riguarda il pagamento delle quote associative, il codice etico, i regolamenti e il know how acquisito).

Il socio aderente può partecipare solo ai corsi inerenti la propria qualifica professionale ed ai corsi in cui è specificata la partecipazione della sua professione, nel rispetto delle disposizioni di legge sull'attività libero professionale.

Le quote versate non sono in alcun modo restituibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento dell'associazione. La qualità di socio non è trasmissibile.

La partecipazione all'associazione non può essere temporanea.

I **soci onorari** sono le persone fisiche o giuridiche nominate dal Consiglio Direttivo che, per particolari meriti professionali, culturali, scientifici, abbiano contribuito o possano contribuire a diffondere i principi e le finalità proprie dell'Associazione. Il socio onorario non è tenuto al pagamento della quota associativa salvo intervento di diverse delibere consiliari. Egli è naturalmente libero di contribuire alla vita e all'attività dell'Associazione.

Art. 6 Spetta al consiglio direttivo accettare o rifiutare la richiesta d'ammissione a qualsiasi categoria di socio e solo in caso di rifiuto ne viene data comunicazione al richiedente senza obbligo di motivazione del provvedimento.

Art. 7 Tutti i soci di tutte le categorie maggiori di età hanno diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Tutti i soci sono eleggibili alle cariche sociali, i soci aderenti possono essere eletti dopo sei anni di iscrizione all'associazione. Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa tranne nei casi previsti dall'articolo 9 dello statuto.

Art. 8 I soci sono tenuti:

ad osservare lo Statuto, gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi associativi;

a rispettare il patto di non concorrenza inserito nel regolamento;

a versare un contributo associativo stabilito per il primo ingresso e, annualmente per l'anno successivo con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Art. 9 La qualità di socio si perde:

per recesso con comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

per esclusione in caso di indegnità morale o violazione dei doveri statutari; sull'esclusione delibera il Consiglio Direttivo con decisione inappellabile.

per decadenza in caso di inadempienza al pagamento delle quote associative.

per decesso.

Il socio di qualunque categoria che per qualsiasi motivo cessi di far parte dell'associazione non ha diritto al rimborso delle quote versate e ad utilizzare i metodi, di AGI MeridiLine Therapy System, appresi durante l'iscrizione all'associazione, né di utilizzarne i loghi e le denominazioni a fini commerciali e di insegnamento. La quota non è trasferibile ad eccezione di trasferimenti a causa di morte. La quota non è rivalutabile.

Art. 10 E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Titolo III ORGANI SOCIALI

Art. 11 Organi dell'Associazione sono:

- a) Assemblea dei soci
- b) l'Amministratore Unico o il Consiglio direttivo;
- c) il Segretario generale;
- d) il Collegio dei revisori ove nominato.

Titolo IV ASSEMBLEA DEI SOCI

Fanno parte dell'Assemblea dei Soci tutti i soci che abbiano effettuato regolarmente il pagamento della quota prevista per il primo ingresso, nonché dell'intera quota sociale annuale almeno 90 giorni prima della Assemblea. Ogni socio ha diritto ad un voto. Ogni socio può farsi rappresentare nelle assemblee esclusivamente da un altro socio. Ciascun socio non può rappresentare più di due soci. E' ammesso, solo per particolari motivi da accogliere dal Consiglio Direttivo, il voto per fax o telegramma.

Art. 12 L'assemblea si riunisce in via ordinaria su convocazione del Consiglio Direttivo entro il 30 giugno di ogni anno per l'approvazione di un rendiconto economico e finanziario o su richiesta scritta di almeno la metà dei soci.

Art. 13 L'Assemblea si riunisce in via straordinaria ogni volta che il Consiglio Direttivo o il Presidente ne ravvisino la necessità, o su richiesta di almeno i 2/3 dei soci.

Art. 14 L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando ne siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci; in seconda convocazione, fissata ad almeno 1 ora dalla prima qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

L'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando ne siano presenti o rappresentati almeno i 2/3 dei soci; in seconda convocazione, fissata ad almeno 1 ora dalla prima qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 15 La convocazione dell'Assemblea viene fatta mediante avviso a mezzo posta, fax o e-mail almeno 10 giorni prima della data in cui l'Assemblea avrà luogo con l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, del giorno in cui si terranno la prima ed eventualmente la seconda convocazione.

Art. 16 Le deliberazioni dell'Assemblea, validamente prese, sono obbligatorie anche per i Soci dissenzienti o non intervenuti. Esse risulteranno dal verbale della riunione che verrà trascritto in un apposito libro con firma del Presidente e del Segretario, e che dovrà essere letto all'Assemblea e da essa approvato prima della chiusura della riunione stessa.

Art. 17 L'Assemblea ordinaria:

elegge tra i suoi membri il Consiglio Direttivo; la durata di tali cariche è di tre anni ed è rinnovabile. I soci aderenti sono eleggibili nel Consiglio Direttivo dopo sei anni continuativi di iscrizione.

Approva il conto consuntivo sottoposto al suo esame unitamente alla relazione del Consiglio Direttivo presentata dal Presidente o Amministratore Unico; delibera su quant'altro riservato alla sua competenza dal presente Statuto e su tutte le questioni sottoposte al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e su quant'altro ad essa fosse demandato per legge o per statuto.

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente del Consiglio direttivo.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Titolo V IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 18 L'Associazione è amministrata da un unico Amministratore o da consiglio direttivo composto da un numero variabile da tre a cinque membri che durano in carica tre esercizi cui competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Il consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più consiglieri, ma non quelli in delegabili come l'ammissione o l'esclusione dei suoi soci, la redazione dei bilanci, la determinazione del compenso.

Al suo interno il Consiglio Direttivo elegge nella prima seduta l'Amministratore Unico, il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario generale, se non già nominati nell'atto costitutivo.

Art. 19 In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere il Consiglio provvede a sostituirlo tempestivamente, sottoponendo la ratifica della nomina alla prima Assemblea dei Soci.

Art. 20 Ai membri del Consiglio Direttivo può essere corrisposto un compenso – rimborso annuo deliberato dal Consiglio Direttivo e ratificato nella prima Assemblea, commisurato all'impegno profuso nell'espletamento delle loro funzioni.

Art. 21 Il Consiglio Direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente o l'Amministratore unico, ovvero due Consiglieri, ne facciano richiesta, e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al conto consuntivo ed a quello di previsione da sottoporre all'Assemblea, nonché in

ordine all'ammontare delle quote associative e al regolamento statutario delle branche estere che dovrà essere conforme al presente statuto e ratificato dalla prima Assemblea ordinaria dei Soci.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede all'adunanza. Dalle risultanze delle riunioni è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario generale.

Art. 22) L'Amministratore Unico e il Consiglio direttivo sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione compresi, fra gli altri, quelli di:

- a) assicurare il conseguimento degli scopi dell'associazione;
- b) convocare le assemblee;
- c) deliberare sull'ammissione di nuovi associati ed adottare i provvedimenti di esclusione e decadenza;
- d) redigere i bilanci preventivi e consuntivi;
- e) emanare regolamenti e norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'associazione;
- f) acquistare ed alienare beni mobili ed immobili; accettare eredità e legati; determinare l'impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell'associazione;
- g) stabilire l'ammontare delle quote associative;
- h) sottoporre all'assemblea, dopo appropriata disamina, proposte, segnalazioni, mozioni formulate dagli associati e le modifiche dello statuto;
- i) deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente statuto espressamente demandata all'assemblea o ad altri organi.

PRESIDENTE

Art. 23) L'amministratore Unico o il Presidente del Consiglio Direttivo rappresentano legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Il Presidente o l'Amministratore unico presiede l'assemblea, convoca e presiede le riunioni del Consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle deliberazioni ed, inoltre, assolve normalmente funzioni di coordinatore dei lavori dell'associazione. In caso di assenza o di impedimento le sue funzioni sono svolte dal vice Presidente.

SEGRETARIO GENERALE

Art. 24) Il Segretario generale dura in carica tre anni, un anno se di età superiore ai 75anni, ed è rieleggibile. A lui competono la redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio direttivo che sottoscrive unitamente al Presidente;

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 25) Il Collegio dei revisori, ove nominato, è composto da tre membri, che eleggono tra loro un Presidente, nominati dall'assemblea anche tra persone non associate. Qualora venisse a mancare un revisore gli altri provvedono a sostituirlo. Il revisore così nominato resta in carica sino alla data del Collegio che lo ha eletto.

Ad essi spetta il compito di:

- a) controllare la gestione contabile dell'associazione e di effettuare, in qualunque momento, gli accertamenti di cassa; redigere collegialmente la relazione sui bilanci preventivo e consuntivo da presentare all'assemblea;
- b) vigilare e controllare che siano osservate le norme statutarie;
- c) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di esclusione e decadenza degli associati e per la riammissione degli stessi e sulle controversie sottoposte al loro giudizio.

La carica di revisore è inconciliabile con quella di consigliere, ha la durata di tre esercizi ed è rinnovabile anche più volte.

I revisori partecipano all'assemblea che approva il bilancio e possono, su loro richiesta, assistere alle riunioni del Consiglio direttivo.

Titolo VI SCIoglimento E MODIFICHE STATUTARIE

Art. 26 L'associazione ha durata illimitata. In caso di scioglimento dell'associazione l'assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio in base alle indicazioni fornite dall'assemblea, salvo diversa destinazione imposta dalla legge e comunque in considerazione delle disposizioni di legge in materia di associazioni il patrimonio rimanente dovrà andare ad associazioni senza scopo di lucro similari. Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell'assemblea ciascuno dei membri del Consiglio direttivo o l'Amministratore Unico potranno chiedere all'autorità competente la nomina del o dei liquidatori.

Titolo VII CONTROVERSIE

Art. 27 Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme vigenti in materia di Associazioni non riconosciute.